

387076

P. 6236
18 GIU. 1984

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

-AL SIG. DANIELE ANTONIO
Per gli eredi di
Daniele Vincenzo
Via Isonzo
B R I N D I S I

Oggetto: Comunicazione del residuo debito.

Con riferimento alla Sua lettera del 4/4/1984, concernente richiesta di quietanza liberatoria dell'alloggio popolare sito in Brindisi - Lotto 1° - Sc/C - Int.5 - Via Isonzo, assegnato al Sig. Daniele Vincenzo-deceduto, si comunica che questo Istituto non può procedere a quanto richiesto dalla S.V. se prima non si salda il re siduo debito del prezzo di cessione, pari a L. 12.275=.

Pertanto, appena la S.V. avrà effettuato il pagamento su descritto ed esibito al Servizio Affari Legali e Utenza la relativa ricevuta, sarà inviata la pratica al notaio per la definizione della stessa.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Michele NAECISI)

P.S. Si prega di portare un certificato
✓ di morte di Daniele Vincenzo e uno
✓ Stato di famiglia originario dello
stesso.

GR/RU

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Emilio Vallarino

Vallarino nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimoranti (2) Brindisi-Via Costabile, 3

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed 12

sig. Daniele Vincenzo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 23 del 1° lotto
di via popolare nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: in 1.716 - moneta anticipata

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

27 AGO. 1957

A, add.

Registrata la presente denuncia, add. 27 AGO. 1957

vol. foglio registra Atti privati, ed esatte lire 1500

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

DIREZIONE

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 992)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

1 sottoscritt **2** (1) **Com.te Ubaldo VAL-**
LARINO fa **Giuseppe** nella sua qua-
lità di Presidente dell'I.A.C.P.-
dimorant..... (2) **Brindisi-Via Casimiro 9**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess **oo** denunziant..... (3) **ed 11**
Sig. DANIELE Vincenzo fu Ferd.

..... convenzioni che (4) **hanno avuto**
esecuzione col giorno (5) **10/8/** 19**56**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 23 del 1° lotto di**
Casa Popolari in Brindisi - Via Isonzo.-

Durata della locazione: **Dal 10/8/1956 al 10/8/1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 1.716. mensili anticipate**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì **18 SET. 1956**

Registrata la presente denuncia, addì **18 SET. 1956** 19 al N. **2003**
vol. foglio registro **444** ed esatte lire **6.444.000**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

registrarsi
modificata

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

30 dicembre

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

mezzadrie
corrispon-
derazioni,

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

od im-
po-
di firmare

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1937).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt p(1) Com.te Ubaldo Vallarino
fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. DANIELE VINCENZO

..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione, col giorno (5) 10 Agosto 19 54.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 23 al 1° Lotto della
Casa Popolare in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 10/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: L. 1.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì

10 AGO. 1954



DENUNZIANTE (7)
Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 10 AGO. 1954, al N. 379
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolarizzata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubald o

Vallarino fu Giuseppe nella sua

qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. DANIELE VINCENZO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 23 al 1° Lotto delle
Case Popolari in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: L. 1.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add 27 AGO 1963



DEUNZIANTE (7)

FRESE Vallarino

Registrata la presente denuncia, add 27 SET. 1953, 19 al N. 1539

vol. foglio registro Ali privati, ed esatte lire 50



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.
La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.
La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.
Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.
La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.
Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.
Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.
Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.
Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.
Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.
Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. delle denunzie
Art. del campione unico

47. ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. DANIELE VINCENZO

..... hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8

esecuzione col giorno (5) 19 ⁶³

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/C del I° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti: L. 2024 - mensili anticipate 39.240

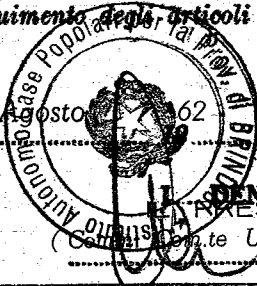
Reddito catastale ~~esclusa la rivalutazione~~ L. 1.309

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A addì

27 Agosto 1962



DENUNZIANTE (7)

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO. 1963 19 al N. 1887

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire settecentodici

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(*) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Castmro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. DANIELE Vincenzo

convenzioni che (4) hanno avuto.

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 23 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via V. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 1° ed 8° della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 18 AGO 1959 19 59

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 27 AGO 1959 19 al N. 888

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Ventisei

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Al Sottosegretario Autonomo

Brindisi 25/11/54

I. A. C. P.

29/11/54

PROT. N. 1060

Brindisi

Care popolari

Il Sottosegretario Daniele Vincenzo porge domanda

A questo istituto affinché gli venga mandato un
operaio, per far ~~fare~~ finire la condotta del
cammino, perché troppo sforza, e non se più si tiraggio
mandando indietro, intorno di fumo e piume.

Speriamo che questa mia venga subito considerata
e prendere il provvedimento voluto distintamente
la ringrazio

Daniele Vincenzo

Daniele Vincenzo
Via Grano 6 interno N23
Brindisi

R

Brindisi

10/1/1955

Sig. Daniele Teodoro

Muccaro

Via Isonzo-int.23

1060

Amm. Vo

BRINDISI

Esito istanza.

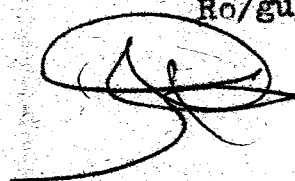
In riferimento alla Sua richiesta di lavoro
di pulitura della conduttura del camino all'alloggio da
Ella tenuto in fitto Le comunico che gli stessi non sono
di competenza di questo Istituto e pertanto Ella è tenuta
a provvedervi a tutte Sue cure e spese. *quindi d'ufficio*
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)



Ro/gu/qu



1400

10 lotto
Int. 23

27 APR. 1959

Race

OGGETTO: Diffida.-

Al Sig. DANIELE Vincenzo
Via Isonzo, int. 23

BRINDISI

c.p.c. Al Sig. GUAGNANO Simeone
Via Isonzo, int. 18

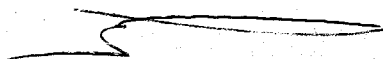
BRINDISI

E' pervenute a questo Istituto un motivato esposto nei confronti della S.V., pertanto, è diffidata a voler osservare le norme che disciplinano le coabitazioni in genere, pena la revoca della concessione dell'appartamento, ed in particolare per l'uso delle terrazze che possono essere utilizzate solo e unicamente per sciorinare la biancheria.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo VALLARINO)

PA/MI/Do.



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 6863

Brindisi, li 19 LUG. 1961

AL SIG. Daniela Vincenzo

Lotto 1 Scala E Int. L

Via Brauro

Brindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 570 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.55 .-

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 2.735 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 570 vano per vani 3.55 £. 2.024

b- Canone consumo acqua normale £. 500

c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 61

2.735

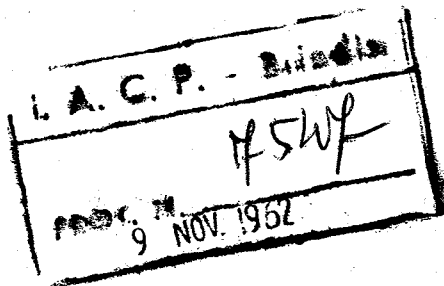
TOTALE LIRE

=====

 Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)



All' Istituto Autonomo
Case Popolari

Brindisi

Il Sottosegretario Daniele Vincenzo
inquilino al 1° lotto Via appia
c.p. 81 scata e. interno 23 chiede
se in virtù della legge 27-4-62
c.p. 81 chiede se l'appartamento
da lui attualmente occupato
venga dato a ricatto.

Allega alla presente assegno
banca di £ 5.000 per spese
contrattuali.

Distintamente

Daniele Vincenzo

Brindisi 7-11-62-

manca l'assegno di £ 5000
ed al momento dell'apertura della
busta sono presenti il Sottosegretario, il
rag. Pignone e il f. Mezzitella

Leoni

P. Mion

et al.

R. A.

116
Leoni

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. 8126

Brindisi li 5 DIC. 1962

RACCOMANDATA

AL SIG. Daniela Vincenzo

1° lotto - Via Imu 20

BRINDISI

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in
BRINDISI Lotto 1° Scala C

Via Imu 20 a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. 652.400.-

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzio-
ne oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è
necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazio-
ni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare
dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero
degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7
della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua
conferma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stes-
sa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qual-
siasi titolo.-

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALIARINO)

Prot. 5986

24 MAG. 1978

Al notaio Vincenzo LOIACONO - BRINDISI
Alla sig.ra TARANTINI Teresa ved. DANIELE
Via Romolo, 37- BRINDISI

La sig.ra Tarantini Teresa, vedova dell'assegnatario Daniele Vincenzo, deceduto a Brindisi il 9-2-1964, chiede quietanza liberatoria dell'alloggio di cui al 1° Lotto case popolari scala C/5, alla via Isonzo di Brindisi.

La sig.ra Tarantini dovrà prima versare sul c/c Postale n° 26-2171 la somma di lire 12.275 quale debito residuo del prezzo di cessione dell'alloggio di cui trattasi.

IL PRESIDENTE
(dott. Raffaele FISCETTO)

LO/MT/DV



IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI

PROT. N. 11654

DATA 1-5 APR 1970

Istituto Autonomo Case

Popolari

Via Casimiro

Brindisi

La Sottoscritta TARANTINI Teresa Vedova

DANIELE Vincenzo e residente in
Brindisi alla Via Romolo N 32

CHIEDE a Dilettissimo Istituto affinché gli

Venga trascritta alla sua dote la

Casa del defunto suo marito a suo tempo

riscata e sita in Via Isacco I

Scala C int. 23 come risulta da

Contratto Notarile Refutario N. 2766 N

N. Raccolta 3257 in data 17 giugno 1963

a suo tempo stipulato con Dilettissimo Istituto

allego alla Presente Certificato di

Morte di mio marito

Più ringraziando per la cortese e solerte

Tarantini Teresa

Tarantini Teresa

Via Romolo 32

Brindisi

allegato N. 1

1° lotto

Casa Popolare

~~SECONDO~~

9593
- 3 DIC. 1985

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

e p.c.

-AL NOTAIO DR. VINCENZO LOIACONO
Piazza Cairoli, n. 33
B R I N D I S I
-ERED. DANIELE VINCENZO
Via Isonzo
B R I N D I S I

Oggetto: Stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà
dell'alloggio popolare sito in Brindisi - Lotte 1° - Sc/C-Int.5-
Via Isonzo - Assegnatario Sig. DANIELE VINCENZO - deceduto-

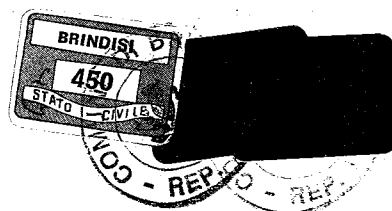
Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula dell'atto
definitivo di trasferimento della proprietà dell'alloggio indicato in
oggetto, nonché al rilascio del relativo atto di quietanza, poichè è
stato pagato per intero il prezzo di cessione dell'alloggio.

A tal fine, in allegato si trasmette il relativo contratto di
cessione stipulato a mezzo della S.V. stessa, in data 28/6/1963 - Rep.
n. 47766/3257 e registrato a Brindisi il 3/7/1963 al n. 92 - mod. II° -
Distinti saluti.

ALL. N. 1

GR/RO

IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Francesco CAIULO)



CITTA' DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAGLI ATTI ANAGRAFICI

che la famiglia di Danielle Vincenzo residente in
Brindisi in via Offic 81 è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	Data di nascita			Data di morte			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	ef	Danielle Vincenzo	Brindisi	5	6	1890	12	7	1966	deceduto
2	fig	Tarantini Teresa	" " "	9	2	1892	31	7	1983	deceduta
3	fig	Danielle Ferdinando F	" " "	4	8	1916				unificato
4	fig	Danielle Candido	" " "	18	8	1918				unificato
5	fig	Danielle Filippo	" " "	21	1	1921				unificato
6	fig	Danielle Lino	" " "	4	11	1922				opt in altro ric
7	fig	Danielle Innocenzo	" " "	13	11	1924				" " " "
8	fig	Danielle Innocenzo	" " "	15	1	1924	28	1	1976	deceduto
9	fig	Danielle Nicola	" " "	31	3	1925	13	6	1925	deceduto
10	fig	Danielle Innocenzo	" " "	13	11	1927				opt in altro ric
11	fig	Danielle Antonio	" " "	16	10	1929				" " " "
6	fig	Danielle Elio F	Crotone	26	11	1932				" " " "

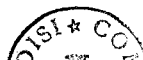
La qualifica di «Capo Famiglia» è attribuita a soli fini anagrafici (art. 4 Legge 4-12-1954 n. 1228).

Eventuali annotazioni

Rilascia in carta libera per uso conservativo

Brindisi, 29 GIU. 1984

L'IMPIEGATO ESTENSORE



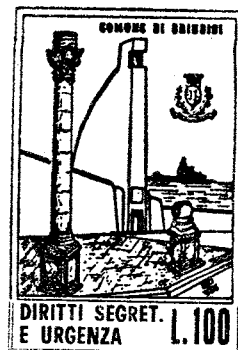
IL SINDACO



COMUNE DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAGLI ATTI ANAGRAFICI



che la famiglia di

Daniele Vincenzo
Romolo, 33

residente in

Brindisi in via

è composta come segue

N. D'ORDINE	GRADO DI PARENTELA	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	CF	<i>Daniele Vincenzo</i>	<i>Brindisi</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>1890</i>	<i>12</i>	<i>7</i>	<i>1964</i>	
2	HG	<i>Tarantini Teresa</i>	<i>"</i>	<i>9</i>	<i>2</i>	<i>1892</i>	<i>31</i>	<i>7</i>	<i>1983</i>	
3	FG	<i>Daniele Ferdinando</i>	<i>"</i>	<i>4</i>	<i>9</i>	<i>1916</i>				<i>emigrato</i>
4	FG	<i>" Candida</i>	<i>"</i>	<i>19</i>	<i>8</i>	<i>1918</i>				<i>emigrata</i>
5	FG	<i>" Filippo</i>	<i>"</i>	<i>21</i>	<i>1</i>	<i>1921</i>				<i>emigrato</i>
6	FG	<i>" Lidia</i>	<i>"</i>	<i>4</i>	<i>11</i>	<i>1922</i>				<i>cap. in altro S.F.</i>
7	FG	<i>" Immacolata</i>	<i>"</i>	<i>13</i>	<i>11</i>	<i>1927</i>				<i>" " "</i>
8	FG	<i>" Antonio</i>	<i>"</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>1929</i>				<i>" " "</i>
9	FG	<i>" Elena</i>	<i>Grotone</i>	<i>26</i>	<i>11</i>	<i>1932</i>				<i>" " "</i>

La qualifica di «Capo Famiglia» è attribuita a soli fini anagrafici (art. 4 Legge 4 - 12 - 1954 n. 1228).

Eventuali annotazioni

Rilascia

in carta libera per usi consentiti.
17-12-1985

Brindisi,

L'IMPIEGATO ESTENSORE

[Signature]



IL SINDACO
IL CAPO FAMIGLIA
[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. N. 10593

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTE NZA

li,

- Al Notaio Dr. Narciso Ernesto
Corso Umberto, 12
BRINDISI

- ~~Al~~ Avv. Daniele Vincenzo
Via Isonzo
BRINDISI

OGGETTO: stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà dell'alloggio popolare sito in Brindisi - lotto 1° - SC/C - Int. 5 - Via Isonzo -
Assegnatario Sig. Daniele Vincenzo deceduto

Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà dell'alloggio indicato in oggetto, nonché al rilascio relativo atto di quietanza, poiché è stato pagato per intero il prezzo di cessione dell'alloggio.

A tal fine, in allegato si trasmette il relativo contratto di cessione stipulato a mezzo notar V. Loiacono, in data 28/6/1963 - Rep. N. 47766/3251 e registrato a Brindisi il 3/7/1963 al n. 92 - mod II° =

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro Dell'Anno)

All: Nro 1





ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-40 N. 1474)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940, N. 1474)

Prot. N. 9593

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

li, - 3 DIC. 1985

e p.c.

-AL NOTAIO DR. VINCENZO LOIACONO
Piazza Cairolì, n. 33
B R I N D I S I
-EREDI DANIELE VINCENZO
Via Isonzo
B R I N D I S I

Oggetto: Stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà dell'alloggio popolare sito in Brindisi - Lotto 1° - Sc/C-Int.5-
Via Isonzo - Assegnatario Sig. DANIELE VINCENZO - deceduto-

Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà dell'alloggio indicato in oggetto, nonché al rilascio del relativo atto di quietanza, poichè è stato pagato per intero il prezzo di cessione dell'alloggio.

A tal fine, in allegato si trasmette il relativo contratto di cessione stipulato a mezzo della S.V. stessa, in data 28/6/1963 - Rep. n. 47766/3257 e registrato a Brindisi il 3/7/1963 al n. 92 - mod. II° -
Distinti saluti.

ALL. N. 1

IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Francesco CAIULO)

GR/RU

Residenza di La Proletica Venga in Brindisi

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940, N. 1474)

Prot. N. 9593

li, 3 DIC. 1985

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

e p.c.

-AL NOTAIO DR. VINCENZO LOIACONO
Piazza Cairoli, n. 33
B R I N D I S I
-EREDI DANIELE VINCENZO
Via Isonzo
B R I N D I S I

Oggetto: Stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà dell'alloggio popolare sito in Brindisi - Lotto 1° - Sc/C-Int.5-
Via Isonzo - Assegnatario Sig. DANIELE VINCENZO - deceduto-

Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà dell'alloggio indicato in oggetto, nonchè al rilascio del relativo atto di quietanza, poichè è stato pagato per intero il prezzo di cessione dell'alloggio.

A tal fine, in allegato si trasmette il relativo contratto di cessione stipulato a mezzo della S.V. stessa, in data 28/6/1963 - Rep. n. 47766/3257 e registrato a Brindisi il 3/7/1963 al n. 92 - mod. II° -
Distinti saluti.

ALL. N. 1

IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Francesco CAIULO)

GR/RU

*Desidero che la predetta venga in tutti i punti
Lo studio del notaio incaricato di Brindisi
Gianluigi Autant*



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13 - 9 - 40 N. 1474)

Prot. N

5986

li. 24 MAG. 1978

Al notaio Vincenzo LOIACONO - BRINDISI
Alla sig.ra TARANTINI Teresa ved. DANIELE
Via Romolo, 37- BRINDISI

La sig.ra Tarantini Teresa, vedova dell'assegnatario Daniele Vincenzo, deceduto a Brindisi il 9-2-1964, chiede quietanza liberatoria dell'alloggio di cui al 1° Lotto case popolari scala C/5, alla via Isonzo di Brindisi.

La sig.ra Tarantini dovrà prima versare sul c/c Postale n° 26-2171 la somma di lire 12.275 quale debito residuo del prezzo di cessione dell'alloggio di cui trattasi.

IL PRESIDENTE

(dott. Raffaele FISCETTO)

LO/MT/DV

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA
di un versamento di L.

12275

Lire facile a cura di un conto abb. aut.

sul C/C N. 26/2171

intestato a Roberto Antonino Campi

eseguito da Carantini Teresa

residente in Brindisi Ranch 57

A/CIC POS add. 29/578

BRINDISI

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

364

L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data

Cartellino
del bollettario

tassa

data

progress.

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA
di un versamento di L.

12275

Lire

facile a un successo estremo

sul C/C N.

26/2171

intestato a

Roberto Antonino Campi

eseguito da

Carantini Teresa

residente in

Brindisi Raulo 57

A/C POS addl. 29/578

BRINDISI

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

364

L'UFFICIALE POSTALE

Cartellino
del bollettario

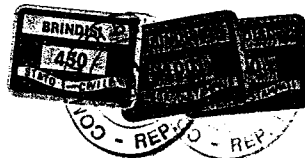
Bollo a data

tassa

data

progress.

L'ORIGINALI INVIATO AL NOTARIO



CITTA' DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAGLI ATTI ANAGRAFICI

che la famiglia di Danielle Vincenzo residente in
Brindisi in via Apicio 81 è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	Data di nascita			Data di morte			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	cf	Danielle Vincenzo	Brindisi	5	6	1890	12	7	1966	deceduto
2	fig	Tarantini Teresa	" " "	9	2	1892	31	7	1983	deceduta
3	fig	Danielle Ferdinando	" " "	4	8	1916				unificato
4	fig	Danielle Candido	" " "	18	8	1918				unificato
5	fig	Danielle Filippo	" " "	21	1	1921				unificato
6	fig	Danielle Lelio	" " "	4	11	1922				opt in altro m
7	fig	Danielle Innocenzo	" " "	13	11	1924				" " " "
8	fig	Danielle Innocenzo	" " "	15	1	1924	28	1	1924	deceduto
9	fig	Danielle Rinaldo	" " "	31	3	1925	13	6	1925	deceduto
10	fig	Danielle Innocenzo	" " "	13	11	1924				opt in altro m
11	fig	Danielle Antonio	" " "	6	10	1929				" " " "
6	fig	Danielle Elio	Proton	26	11	1932				" " " "

La qualifica di «Capo Famiglia» è attribuita a soli fini anagrafici (art. 4 Legge 4-12-1954 n. 1228).

Eventuali annotazioni

Rilascia in carta libera per uso conservativo

Brindisi, 29 GIU. 1984

L'IMPIEGATO ESTENSORE

[Signature]



IL SINDACO
L'Uff. Stat. Civile delegato
(Sig. Arnaldo Passante)



COMUNE DI BRINDISI
UFFICIO DELLO STATO CIVILE
CERTIFICATO DI MORTE

Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi.
Esaminati i Registri di MORTE che si trovano in questo Archivio Comunale

CERTIFICA

che nel giorno 29 del mese luglio dell'anno 1964
è morto in Brindisi David Luciano
che era nato in Brindisi il 5-6-1890
giusto il corrispondente atto inscritto al numero d'ordine 200 parte I

Rilascia in carta ^{libera} _{regata} per uso carta

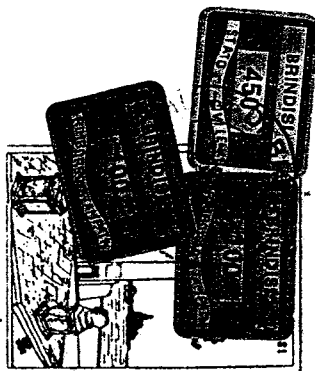
Brindisi, 29 GIU 1984

L'IMPIEGATO ESTENSORE



L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
(Kas. Attilio Passante)

Diritti
Lire
Stato Civ. L. 10
Quota aggiunta
e urgenza L. 90
100



CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA di un versamento di L

12077

eseguito da

D A N I E L E V I N C E N Z O

via

A P P I A 81
B R I N D I S I

comune

Intestato a:

sul c/c N.

216721

121140

AUTONOMA

CASE PALAZZI

1 CAP

A C/C POSTALI 12

B R I N D I S I S U C C . 4

Bollo

580 18 NOV 85

Cartellino del bollettario

1985

data progress

550

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA di un versamento di L

259388

eseguito da

D A N I E L E V I N C E N Z O

via

A P P I A 81
B R I N D I S I

comune

Intestato a:

sul c/c N.

1046728

81140

AUTONOMA

CASE PALAZZI

1 CAP

A C/C POSTALI 12

B R I N D I S I S U C C . 4

Bollo

581 18 NOV 85

Cartellino del bollettario

1985

data progress

550

CONTI CORRENTI POSTALI

RICEVUTA di un versamento di L

146426

eseguito da

D A N I E L E V I N C E N Z O

via

A P P I A 81
B R I N D I S I

comune

Intestato a:

sul c/c N.

1046728

151140

AUTONOMA

CASE PALAZZI

1 CAP

A C/C POSTALI 12

B R I N D I S I S U C C . 4

Bollo

582 18 NOV 85

Cartellino del bollettario

1985

data progress

550

20. C. 8
ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

CAV. E. DI CICI
SERV. D. APP. LEGAL. E
UTENZA
Prot. int. 116
16 APR. 1984

BRINDISI

In riferimento al foglio Prot. N° 5986 datato 24 Maggio 1978 di Codesto Istituto, il Sottoscritto DANIELE Antonio nato a Brindisi il 6.10.1929 e residente in Brindisi in via Isonzo n° 4 (Uno degli eredi) del defunto assegnatario DANIELE Vincenzo deceduto in Brindisi il 12/7/1964 e della di lui Vedova TARANTINI Teresa deceduta in Brindisi il 31.7.1983. Chiede quietanza liberatorio dell'alloggio di cui al 1° lotto Case Popolari scala C/5 alla via Isonzo di Brindisi.

Si allega fotocopia ultimo versamento di lire 12.275. debito residuo del prezzo di cessione dell'alloggio.

Brindisi ,li 4 Aprile 1984.-

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 3189
DATA - 6 APR. 1984

Janich Antonio

Pers. a solbo,
lo stesso
12.275
AW

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DIREZIONE

Informazioni
Popoli

ALL'ISPETT/LE ISTITUTO PER
LE CASI POPOLARI DI
BRINDISI

Il sottoscritto CASALINI Raffaele di Pietro
residente in Brindisi, Case Popolari di Via Isonzio
Scala 2, interno 20.

Fa presente che per già ben due volte, anteriore alla presente, si è rivolto a questo Spett/le Istituto, facendo presente, che l'inquilino soprastante al suo appartamento, si rende molto rivoluzionario tanto di notte, quanto di giorno, per cui sono costretto, a non poter dormire e riposarmi dopo aver lavorato per tutto il giorno.

Perciò prego ancora una volta di provvedere e mettere fine a tali disturbi.

Sicuro che la presente venga presa in considerazione ringrazio ed osseguo.

Brindisi, lì 4 Maggio 1950

All'Ill./mo Sig. Presidente
dell'Istituto Aut.delle Case Popolari

B R I N D I S I

Il sottoscritto Daniele Vincenzo fu Ferdinando, residente in Brindisi, combattente e reduce della Grande Guerra 1915-18 nonchè profugo dell'ultimo conflitto e padre di caduto in guerra, con a carico undici persone di famiglia, prega vivamente la S.V.Ill/ma volergli assegnare l'appartamento sito in via Appia (Case Popolari) 1° lotto, che attualmente occupa di fatto.

Sentitamente ringrazia ed ossequia.

Brindisi, 1 Febbraio 1950

Daniele Vincenzo

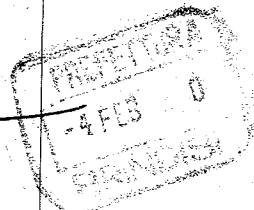
Alla Commissione Comunale Per L'Assegnazione Degli
Alloggi al Rione Commenda - B r i n d i s i -

Lo scrivente Daniele Vincenzo fu Ferdinando, residente e domiciliato in Brindisi presso le Case Popolari di Via Appia-Scala C.n.23, combattente della guerra 15-18, padre di caduto nel recente conflitto nonché di famiglia numerosa, rivolge calda ed umile preghiera al codesta Spett./le Commissione affinché voglia benevolmente prendere in stretta e particolare considerazione la presente domanda rivolta ad ottenere l'assegnazione di un alloggio al rione Commenda, poiché l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, quivi corrente in persona del Presidente Comandante Ubaldo Vallarino, gli ha intimato lo sfratto dall'appartamento ove tuttora risiede adducendo che lo scrivente lo ha occupato arbitrariamente, quando invece, il predetto appartamento gli fu concesso in uso dal Sig. Sebastiano Rodio da Brindisi.

Ora, allo scopo di non essere privato dall'uso dell'abitazione, lo scrivente prega inoltre codesta Commissione di intervenire presso il predetto Istituto al fine di risolvere benevolmente la vertenza in corso davanti al Pretore di Brindisi o, caso contrario di provvedere alla sistemazione in altro modo, purché

ME 213 Sp. 1.12

G. 2. So



A S.E. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA di

Brindisi

Lo scrivente Daniele Vincenzo fu Ferdinando, residente in Brindisi, presso le Case Popolari di Via Appia-Seala C.n. 23, combattente della guerra 15-18, padre di caduto nel recente conflitto, nonché profugo con famiglia numerosa a carico; essendogli stato notificato dall'Istituto Autonomo Per Le Case Popolari per la Provincia di Brindisi, quivi corrente in persona del presidente Com.te Ubaldo Vallarino - che é in intendimento dell'Istituto medesimo di riavere immediatamente la disponibilità dell'alloggio ove tuttora risiede con la famiglia, adducendo come motivo della richiesta che lo scrivente lo occupò arbitrariamente senza alcun titolo, ad uso di abitazione; rivolge calda ed umile preghiera alla S.V. Ill/ma affinché voglia prendere in stretta e particolare considerazione la presente istanza rivolta ad ottenere il Vostro autorevole intervento presso il predetto Istituto, al fine di far sospendere il corso della richiesta pendente davanti alla Pretura di Brindisi, poiché il confermare la richiesta significherebbe gettare lo scrivente e la sua famiglia in mezzo alla strada.



N-106/
21-9-50

Atto di precetto

L'avv. Armando Attolini, domiciliato e residente in Brindisi;

in virtù di sentenza emessa dal Pretore di Brindisi in data 3-7 marzo 1950, nel giudizio tra Vallerino Ubaldo, quale Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi e Daniele Vincenzo fu Ferdinando, con la quale venivano liquidate ed attribuite ad esso avv. Armando Attolini le spese ed onorari del giudizio in L. 17.920, sentenza notificata in forma esecutiva con atto 12 aprile 1950 dell'Ufficiale Giudiziario della Pretura di Brindisi a mezzo del suo Commesso Autorizzato D'Acicco Ettore, e passata in cosa giudicata;

i n t i m a

al sig. Vallerino Ubaldo, nella qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, domiciliato e residente in Brindisi, di pagare ad esso avv. Armando Attolini, nel termine di giorni dieci successivi alla notifica del presente atto, le seguenti somme: L. 17.920 per spese ed onorari liquidati in sentenza; L. 550 per registrazione e richiesta della detta sentenza; L. 900 per copie e richiesta della sentenza medesima e lire 313 per richiesta e notificazione della stessa;

Segretario
Cancelleria
Ufficio
Riduzione del 10%
Sezione di pagari

202
Soy Rep.
Sono Lire 202
Brindisi 19-9-1950
E. CANCELLIERE

Lettera mandata
n. 67 2 L. 19.682
in data 22-9-1950
Thurk amato
[Signature]

Adm. M. P. ...
Brindisi, li 3 Aprile 1950

SPETT/ DIREZIONE DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE
CASE POPOLARI DI

BRINDISI

Il sottoscritto Casalini Raffaele espone a codesta
Spett/Direzione quanto segue, con preghiera di provve-
dere in merito al più presto possibile.

I coinquilini del piano sovrastante il proprio appar-
tamento in numero di ben undici persone abitanti tutte
nell'appartamento n°23 intestato al nome di Ferdinando
Daniele, i di cui figli in numero di quattro sono insop-
portabili, stanno rendendo al sottoscritto ed ai pro-
prii familiari la vita impossibile a causa di innumere-
voli inconvenienti che è costretto a comunicarvi.

Dalla mattina alla sera fanno un baccano infernale
da non potersi assolutamente più resistere, sia in casa
come per le scale. Non si può più stare affacciate alle
finestre e neppure tenerle aperte giacchè sbattono
continuamente indumenti, sacchetti ed altro, ed hanno
la brutta abitudine di sputare già dalla finestra senza
guardare. Ieri l'altro poi è caduto dalla loro finestra
un vaso di fiori che per poco non è finito in testa al-
la moglie del sottoscritto.

Questo stato di cose si prolunga da oltre un anno
e malgrado si sia cercato coi dovuti modi garbati di
farli desistere da tale proposito, nulla si è ottenuto,
ma bensì si rischia di compromettersi, giacchè rispon-
dono con frasi non troppo urbane.

Voglio sperare che la presente abbia un sollecito



PRETURA DI BRINDISI- COMPARSA CONCLUSIONALE

per: l'Istituto Autonomo per le Case Popolari, in
persona del Presidente Comandante Ubaldo Vallarino
Contro: Danieri Vincenzo fu Ferdinando.

Nel Dicembre 1948 Danieri Vincenzo fu Ferdinando si,
immetteva, clandestinamente e violentemente, nel pos=
sesso dell'appartamento n.23, scala C, lotto di Via
Appia, dell'Istituto della Case Popolari. Pertanto
il Presidente dell'Istituto medesimo, Comandante
Ubaldo Vallerino, con ricorso del 5 Febbraio 1949,
si rivolgeva al Pretore perchè venisse disposta la
reintegra del possesso dell'appartamento detto in
favore dell'Istituto ed in danno del Danieri.

Il Pretore, con decreto del 10 Marzo 1949, ordinava
la citazione delle parti che comparivano all'udienza
del 1 Aprile chiedendo di provare con testi i loro
rispettivi assunti. La prova è stata espletata e la
causa è stata rimessa all'udienza di merito per le
definitive conclusioni.

D I R I T T O

Nessun dubbio che lo spoglio è stato compiuto.

Il Custode delle Case Popolari, infatti, come si ri=
leva dalla deposizione da lui resa, inibì al Danieri di
occupare l'appartamento e si recò dal Presidente del=

nel possesso deriva non solamente da ragioni di ordine giuridico ma anche da ragioni contingenti dovute alla penuria di alloggi, per non legalizzare l'abuso, che potrebbe essere seguito anche da altri, di occupare appartamenti dell'Ente prima della regolare stipula del contratto, del pagamento delle somme dovute, e della consegna delle chiavi.

SI CHIEDE E SI CONCLUDE

Piaccia al Sig. Pretore, disattesa ogni contraria istanza eccezione deduzione e richiesta, ordinare a Danieri Vincenzo fu Ferdinando di reintegrare, subito dopo la notifica della presente sentenza, l'Istituto Autonomo delle Case Popolari nel possesso dell'appartamento n °23 Scala C Lotto Via Appia. Condannare il Danieri alle spese tutte del presente giudizio diritti ed onorari. Munire la Sentenza di clausola.

Brindisi 10 Febbraio 1950

Am.

P. P. P.



con esplicita autorizzazione del Presidente dell'epoca
sig. Scivale Giovanni esibito di prova con certine
in queste circostanze non essendovi espletato il mezzo
istruttorio, senza che da parte istante si fosse
provato altro, la causa passò infine in decisione
sulla trascritte conclusioni dei litiganti, il di
10 febbraio 1936.

D I R I T T O

Osserva che, come il Pretore aveva già intravisto
attraverso le informazioni dei carabinieri non può
essere che il Daniele, nell'occupare l'appartamento
dell'istituto per popolari, abbia commesso spoglio.
In effetti per quanto si ha un comportamento intem-
pestivo da parte del Daniele, mentre il cu-
stode dell'appartamento era andato a chiedere ordini
all'allora Presidente dell'Istituto sig. Scivale, aveva
avuto temerario di entrare i mobili nello stesso
appartamento, pur tuttavia dopo breve ora, il nomina-
to Presidente riprendendo il custode con autorizzazione
a lasciare che il Daniele occupasse l'alloggio.
Questa come risultava sia dall'rapporto dei carabi-
nieri, sia dalla deposizione di Scivale e di Leva,
quest'ultimo il custode delle Case Popolari.
Or, stando così il comportamento del convenuto, non
si vede come gli si possa far addobita di aver occu-



[Handwritten signature]

di una qualsiasi coartazione fisica o morale sulla
persona del Presidente che ebbe a darle.

Si è voluto affermare che costui non aveva autorità
per far ciò, il che di per sé resta assurdo;
perché, una volta che non si riconosce che a qual-
l'epoca era Scivale il Presidente, non gli si può
negare quella facoltà di dar permiscione d'ingres-
so negli appartamenti, nella stessa guisa come oggi
non si può negare al nuovo Presidente l'esperienza
dell'azione di reintegra, la quale avrebbe avuto al-
tra scia se fossero stati presentati i presupposti
spiegati e dalla domanda fatta da parte del
Dante.

Si dice che costui non abbia ancora stipulato il
contratto e che non si vuol consentire di stipular-
lo, ma questa è faccenda che può riguardare il cat-
tivo operato dall'ex Presidente; che può pagari por-
tare a rivedere la questione sul se possa, oppure no,
il Daniele Esser riconoscente come inquilino, sotto
il profilo che avrebbe trattato con persona non auto-
rizzata a stipulare, il che invero sembra assai
strano, se il possesso acquisito nella maniera in-
dennata, non può esser eliminato con un'azione
di reintegra.

Le spese del giudizio ricadono sullo istante che

Atto di Notifica

Brindisi, li 12 Aprile 1950

A richiesta di Marieta Vincenzo fu Ferdinando e Dello

Avv. Armando Attolini, domiciliati e residenti in Brindisi.

Io sottoscritto Commesso autorizzato dello Ufficio Giudiziario della Pretura di Brindisi ove domiciliato.

Ho notificato e col presente atto da te copia delle sottoscritte sentenze ALLATE in forma esecutiva al

signor Avv. Giovanni Guadagni, procuratore Giudiziale

dal signor Vallarino Ubaldo, quale presidente dello

Istituto Carcerario per le Provincie di

Brindisi, qui domiciliato e residente, per legale

scienza, mediante consegna di copia a mani

di un avv. Guadagni.

Il Commesso Autorizzato

A' Accio G. G. G. Estore

A. C. C. C. C.

Avv. Guadagni